

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 APRILE 1994

Risoluzione

concernente un progetto di direttiva della Commissione che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni via satellite (SEC(93)01891 - C3-0515/93)

Annunziata il 22 giugno 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il progetto della Commissione (SEC(93) 1891 - C3-0515/93),

visto l'articolo 51 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commis-

sione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0201/94),

1. invita la Commissione a recepire nella sua direttiva gli emendamenti riportati in appresso;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

—

Emendamento n. 1
Titolo

Progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE *in relazione alle comunicazioni via satellite*

Emendamento n. 2
Preambolo

visto il Trattato che istituisce la Comunità *economica* europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

Emendamento n. 3
Articolo 1, frase introduttiva

Per estenderne l'applicazione alle apparecchiature delle stazioni *a terra per i collegamenti* via satellite, la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, è modificata nel modo seguente:

Emendamento n. 4
Articolo 2, frase introduttiva

Per estenderne l'applicazione alle comunicazioni via satellite, la direttiva 90/388/CEE, della Commissione, del 28 giugno 1990, è modificata nel modo seguente:

Emendamento n. 5
Articolo 2, Paragrafo 1
Articolo 1, secondo trattino
(direttiva 90/388/CEE)

« "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi *da uno Stato membro* che riservano la fornitura di un servizio di teleco-

TESTO
PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

—

Emendamento n. 1
Titolo

Progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 88/301/CEE (*terminali di telecomunicazioni*) e la direttiva 90/388/CEE (*servizi di telecomunicazioni*)

Emendamento n. 2
Preambolo

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

Emendamento n. 3
Articolo 1, frase introduttiva

Per estenderne l'applicazione alle apparecchiature delle stazioni *terrestri di comunicazione* via satellite, la direttiva 88/301/CEE (*terminali di telecomunicazioni*) della Commissione, del 16 maggio 1988, è modificata nel modo seguente:

Emendamento n. 4
Articolo 2, frase introduttiva

Per estenderne l'applicazione alle comunicazioni via satellite, la direttiva 90/388/CEE (*servizi di telecomunicazioni*), della Commissione, del 28 giugno 1990, è modificata nel modo seguente:

Emendamento n. 5
Articolo 2, Paragrafo 1
Articolo 1, secondo trattino
(direttiva 90/388/CEE)

« "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi *dagli Stati membri* che riservano l'esercizio di un'attività economica a de-

TESTO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

munificazioni esclusivamente a determinate imprese o conferiscono a queste ultime un vantaggio particolare diverso da quelli indicati dall'articolo 92 del Trattato CEE mediante qualsivoglia provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo. Sussiste un diritto esclusivo quando lo Stato membro riserva il servizio ad un'unica impresa pubblica o privata all'interno di una determinata zona; sussiste un diritto speciale quando lo Stato membro, all'interno di una zona determinata, designi, sulla base di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, due o più imprese concorrenti o ne limiti il numero in base a criteri diversi da quelli sopra indicati ovvero conceda ad una o più di esse un vantaggio particolare di lunga durata, diverso da quelli indicati dall'articolo 92 del Trattato CEE ».

TESTO

PROPOSTO DAL PARLAMENTO EUROPEO

terminate imprese mediante qualsivoglia provvedimento legislativo, o amministrativo. Sussiste un diritto esclusivo quando la fornitura di servizi su un mercato importante per la sua natura e dimensione viene riservata dallo Stato membro ad un'unica impresa pubblica o privata; sussiste un diritto speciale quando lo Stato membro autorizza sin dall'inizio su base discrezionale solo un numero limitato di imprese concorrenti ad esercitare l'attività economica in questione sul relativo mercato ».

